



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 449 del 29/05/2023

Oggetto: Approvazione rinnovo Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività di Tirocinio Formativo per gli studenti iscritti alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria - SAMEV . Durata quinquennale con decorrenza dal 12/06/2023

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con mail acquisita in arrivo al prot. 33015/23 del 22/05/2023, la Direzione didattica e servizi agli studenti, ufficio OTP – Job placamento della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – SAMEV dell'Università degli Studi di Torino, chiedeva il rinnovo della convenzione, approvata con delibera 449/20 del 26/06/2020 scadente il 11/06/2023, per lo svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e D.M. 25/03/1998 n. 142

Visto il testo della convenzione proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Rilevato che la convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è conforme alla normativa vigente e ha validità di 5 (cinque) anni a partire dal 12/06/2023.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- + La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- + Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a rinnovare la convenzione secondo il testo definito nell'Allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, di approvare il rinnovo Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, per gli studenti iscritti alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – SAMEV, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione presso le strutture dell'ASL VCO i sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n°196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n°142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di (5) cinque anni a decorrere dal 12/06/2023.
- 2) Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3) **Di dare atto altresì** che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione stipulata in data _____ con protocollo 1292/23

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione, dal Direttore della SAMEV Prof. Ezio Ferroglio delegato dal Rettore Prof. Stefano Geuna, nato a Torino (To), il 25/09/1965 alla firma dei documenti in conformità a quanto previsto dal decreto rettorale n. 4316 del 17/10/2019;

e

Ente/Azienda: Aslvco Omegna, partita IVA/codice fiscale 00634880033, con sede legale in Omegna (Vb) indirizzo Via Mazzini, 117 - CAP 28887, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da Chiara Serpieri, nato/a a Napoli (Na), il 19/07/1959, in qualità di rappresentante legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio

del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dal 12/06/2023 e avrà validità per 5 anni con scadenza l'11/06/2028.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 – Spese e Foro competente

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e conservata agli atti dal Soggetto promotore.

Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto promotore, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, _____

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Delegato del Rettore

Direttore SAMEV

Prof. Ezio Ferroglio

Per il SOGGETTO OSPITANTE
Il Rappresentante Legale

(firma)

(firma)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Torino 1, n.1 - 13/01/2014